

	COMUNE DI ORISTANO	
	PROVINCIA DI ORISTANO	Repertorio n. ____
	Contratto di servizio per l'appalto di gestione dei rifiuti urbani e per la concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti portuali nel Comune di Oristano" -	
	CIG 8049149FDE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____ in Oristano, nella Casa Comunale presso gli uffici del Comune, in Piazza Eleonora, Palazzo	
	Campus-Colonna, avanti a me dott. _____, Segretario Generale del Comune di Oristano, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato a	
	rogare nella forma pubblica amministrativa gli atti in cui il Comune è parte, ai	
	sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000,	
	sono comparsi:	
	da una parte:	
	1) _____, nato a _____ il _____, Dirigente del Settore Sviluppo	
	del Territorio del Comune di Oristano, domiciliato per la carica presso la sede	
	comunale, il quale interviene in questo atto, in rappresentanza e per conto del	
	Comune di Oristano, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato	
	con D.Lgs 267/2000 e dell'art. 69 del vigente Statuto e del decreto sindacale n.	
	_____ del _____, C.F. 00052090958, che nel prosieguo dell'atto verrà	
	chiamato per brevità anche "Comune di Oristano" o "Ente appaltante".	
	dall'altra parte:	
	2) _____, nato a _____ il _____, che interviene in questo atto	
	in qualità di _____ della _____, con sede	
	_____ in via _____ n. _____ - _____, C.F. e P.IVA	
	- 1 -	

	_____	, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche Af-
	fidatario".	
	Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, tra i quali mi consta non	
	esistere alcuna relazione di parentela né di affinità, giuridicamente capaci di ob-	
	bligarsi e di contrattare, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale	
	PREMETTONO CHE:	
	- a) il Comune con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del	
	Territorio n. _____ del _____ ha determinato di indire una procedura	
	aperta di evidenza pubblica, ai sensi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e	
	ss.mm.ii., per la scelta del soggetto cui affidare l'appalto per la gestione dei rifiuti	
	urbani e per la concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti portuali	
	nel Comune di Oristano, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 per un	
	importo a base di gara di € _____ e sono stati approvati i vari	
	documenti tra i quali: il disciplinare di gara e i suoi allegati, il Capitolato Speciale	
	d'Appalto e i suoi allegati e lo schema di contratto;	
	b) il Comune con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio	
	n. _____ del _____ ha approvato la proposta di aggiudicazione pronunciata	
	dalla Commissione giudicatrice in data _____ in favore dell'impresa	
	_____ per l'importo di € _____ oltre IVA di € e pertanto per un	
	importo complessivo di € _____ ;	
	c) sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell'aggiudicatario;	
	d) l'aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta dal Capitolato	
	Speciale d'Appalto per la sottoscrizione del contratto:	
	2) copia del Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli	
	- 2 -	

	28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, aggiornato alle singole specifiche	
	attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto, ai sensi dell'art. 14 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto;	
	3) copia dell'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un	
	documento in forma scritta e redatto dall'Affidatario sotto la propria	
	responsabilità dal quale si evince la presenza e il conferimento d'incarico per	
	tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,	
	comprensivi di nominativi e di recapiti, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale	
	d'Appalto;	
	4) attestazione dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, ai sensi	
	dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto;	
	5) copia del piano di formazione futuro inerente le attività riguardanti il presente	
	appalto, ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto;	
	6) notifica del nominativo del Responsabile dell'appalto e consegna delle copie	
	conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento dei poteri di	
	rappresentanza, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;	
	7) attestazione del domicilio dell'Affidatario corredato di un numero di telefono,	
	numero di fax e indirizzo di posta elettronica, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto;	
	8) attestazione della sede della sede operativa, ai sensi dell'art. 24 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto;	
	9) attestazione delle posizioni assicurative del personale, copia delle denunce alle	
	ASL territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in materia di preven-	
	zione degli infortuni e di igiene del lavoro, copia delle denunce agli enti previden-	
	ziali, assicurativi e antinfortunistici;	

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula

quanto segue

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l’Affidatario relativamente all’Appalto per la gestione dei rifiuti urbani e alla concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti portuali nel Comune di Oristano.

2. I servizi conferiti in appalto si suddividono in servizi di base che hanno corrispettivo a corpo e in servizi aggiuntivi che hanno corrispettivo a misura.

3. Fatta salva la descrizione puntuale relativa allo svolgimento delle prestazioni, contenuta nel progetto e negli Allegati al progetto, nel Capitolato e negli Allegati al Capitolato nonché nell’offerta dell’Affidatario che è stata oggetto di aggiudicazione, i servizi di base con corrispettivo a corpo conferiti in appalto sono i seguenti:

a) programmazione dei servizi;

b) gestione informatizzata dei servizi e relativa rendicontazione;

c) monitoraggio della quantità di rifiuti urbani;

d) indagini territoriali;

e) fornitura e consegna di attrezzature e di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;

f) raccolta dei rifiuti urbani;

g) raccolta dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni;

h) trasporto dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento;

i) conteggio dei prelievi dei rifiuti;

j) gestione del centro comunale di raccolta (CCR);

	k)raccolta e trasporto dei rifiuti di eventi, quali i mercati, le fiere, le sagre, le feste	
	e le manifestazioni;	
	l) lavaggio di contenitori presso utenze pubbliche;	
	m) spazzamento manuale e spazzamento meccanizzato;	
	n) svuotamento dei cestini gettacarte;	
	o) pulizia e spurgo di pozzetti e caditoie stradali che immettono in corpi idrici	
	superficiali;	
	p) diserbo;	
	q) servizi accessori di igiene urbana;	
	r) monitoraggio dei conferimenti e della qualità dei rifiuti urbani, controllo	
	dell'igiene urbana sul territorio, videocontrollo;	
	s) redazione della carta dei servizi;	
	t) redazione del bilancio ambientale e sociale del servizio;	
	u) servizio informativo telefonico;	
	v)redazione e consegna al Comune e agli utenti del calendario dei servizi;	
	w)informazione agli utenti sui servizi oggetto del presente appalto;	
	x)campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti	
	urbani;	
	y)informazioni al pubblico sull'andamento dei servizi oggetto del presente	
	appalto;	
	z)trasporto dei rifiuti alla destinazione finale per il trattamento specifico;	
	aa)ogni altra prestazione non rientrante tra i servizi aggiuntivi richiesta nel	
	Capitolato, negli atti della procedura di gara e negli atti contrattuali.	
	4. I servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura conferiti in appalto sono quelli	
	richiesti dal Comune, attingendo al seguente elenco:	
	- 5 -	

	a) rimozione di rifiuti abbandonati (discariche abusive);	
	b) lavaggio dei contenitori;	
	c) integrazioni ai servizi di base disposte ai sensi dell'art. 22 del Decreto del	
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione	
	delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei	
	lavori e del direttore dell'esecuzione);	
	d) trasporto agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti nell'esecuzione dei	
	servizi aggiuntivi.	
	I servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura devono essere prestati	
	dall'Affidatario solo se il Comune ne fa richiesta scritta. Il Comune ha la facoltà di	
	non richiedere tali servizi. All'Affidatario, in tale caso, non spettano indennizzi o	
	risarcimenti o compensi a qualsiasi titolo.	
	5. Costituiscono oggetto del contratto anche i servizi di gestione dei rifiuti del	
	porto di Torregrande.	
	Articolo 2 – Documenti allegati al contratto	
	Costituiscono parte integrante del contratto: il Capitolato Speciale d'Appalto,	
	l'Offerta Tecnica, che si allegato rispettivamente sotto la lettera " " e " ".	
	Articolo 3 – Durata	
	1. La durata dell'affidamento è stabilita in sette anni decorrenti dalla data di	
	stipulazione del contratto. Prima della scadenza del contratto, il Comune può	
	esercitare l'opzione di estendere la durata dell'appalto per ulteriori due anni agli	
	stessi prezzi, patti e condizioni. L'esercizio dell'opzione è comunicato per iscritto	
	all'Affidatario con un preavviso di sei mesi prima della scadenza del contratto.	
	L'Affidatario è tenuto a accettare l'estensione della durata del contratto agli	
	stessi prezzi, patti e condizioni. Resta inteso, che è facoltà del Comune non	
	- 6 -	

esercitare l'opzione di estendere la durata del contratto. L'Affidatario non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non esercitare l'opzione.

2. Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La proroga potrà avere una durata massima di sei mesi. Resta inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'Affidatario non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre la predetta proroga.

Articolo 4 – Principi fondamentali

1. L'erogazione del servizio si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia e efficienza di cui all'allegato 1 alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici) e al rispetto di standard di qualità e efficienza quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 06 settembre 2005, n. 206 (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229).

Articolo 5 – Obiettivi

1. Con il presente affidamento, il Comune si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

	b) cooperare alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della salute pubblica;	
	c) ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti;	
	d) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;	
	e) ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani recuperabili tra i rifiuti urbani	
	da avviare alle operazioni di smaltimento;	
	f) migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di trattamento;	
	g) attivare un servizio di raccolta idoneo alla misurazione dei rifiuti conferiti per la	
	introduzione della tariffa puntuale;	
	h) ridurre all’essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la	
	raccolta dei rifiuti urbani;	
	i) assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;	
	j) migliorare il decoro urbano;	
	k) ridurre le discariche abusive e l’abbandono di rifiuti;	
	l) raggiungere una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani almeno	
	dell’81% su base annua entro il primo anno di appalto e fino alla sua scadenza.	
	L’operato dell’Affidatario deve essere organizzato per il conseguimento dei	
	predetti obiettivi.	
	2. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è applicata la formula	
	indicata dalla normativa vigente della Regione Sardegna.	
	Art. 5 – Subappalto [<i>questo articolo sarà cassato qualora il concorrente in sede di</i>	
	<i>gara non abbia dichiarato di l’intenzione di subappaltare</i>]	
	1. Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate dall’Affidatario in sede di	
	gara e nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.	
	L’Affidatario si impegna al rispetto della predetta norma. Affidatario	
	2. Il Comune paga all’Affidatario il corrispettivo comprensivo di quello spettante	
	- 8 -	

	al subAffidatario.	
	3. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, il Comune corrisponde	
	direttamente al subAffidatario l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso	
	eseguite nei seguenti casi:	
	a) quando il subAffidatario è una microimpresa o piccola impresa;	
	b) in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario;	
	c) su richiesta del subAffidatario e se la natura del contratto lo consente.	
	Art. 6 – Obbligo di continuità dei servizi	
	1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che costituiscono	
	attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e	
	ss.mm.ii	
	2. L'erogazione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dall'Affidatario	
	per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla legge o su	
	disposizione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblici.	
	L'erogazione del servizio, comunque, deve essere ripristinata al più presto.	
	3. In ogni altro caso di interruzione o di sospensione, il Comune può sostituirsi	
	all'Affidatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio, senza necessità di ulteriori	
	atti di diffida, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione	
	d'ufficio, il Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente	
	normativa.	
	4. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Affidatario deve	
	garantire le prestazioni indispensabili come previsto dalla Legge 12 giugno 1990,	
	n. 146 e ss.mm.ii. È fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisino le	
	ipotesi di reato di cui all'art. 340 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii penale, di	
	segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.	
	- 9 -	

Articolo 6 – Responsabilità del Comune

1. Il Comune si impegna a:

- a) sostenere e favorire l'attività dell'Affidatario attraverso la collaborazione dei propri Uffici amministrativi, tecnici e finanziari;
- b) tenere aggiornato il regolamento sulla gestione dei servizi di cui all'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii sulla base dell'evoluzione normativa e delle nuove esigenze organizzative dei servizi.

Articolo 7 – Responsabilità dell'Affidatario

1. L'Affidatario è responsabile:

- a) del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto;
- b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione del contratto. A tale proposito, l'Affidatario deve tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno e responsabilità che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del contratto e risarcire al Comune stesso gli eventuali danni che a esso derivassero in dipendenza o in conseguenza della gestione.

2. Oltre a quanto previsto in altre clausole del contratto e nel capitolato, l'Affidatario è tenuto a:

- a) applicare la normativa in materia di gestione dei rifiuti (comunitaria, nazionale, regionale e locale);
- b) applicare al personale il contratto collettivo nazionale di lavoro ... (specificare);
- c) adempiere tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro a favore del personale dipendente dalla vigente normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, solidarietà paritetica, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

	d) adempiere gli obblighi fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti	
	dalla legge;	
	e) adottare tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone,	
	alle cose e all'ambiente;	
	f) fornire al Comune ogni informazione di carattere tecnico, economico e	
	finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per la presentazione della	
	comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006	
	e ss.mm.ii e per la predisposizione del prelievo tributario per il finanziamento	
	della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del	
	contratto;	
	g) mantenere per tutta la durata del contratto una o più polizze assicurative per	
	le responsabilità verso terzi, verso i prestatori di lavoro, da circolazione di	
	autoveicoli, da inquinamento in quanto la gestione delle prestazioni oggetto	
	dell'affidamento è esercitata a completo rischio e pericolo dell'Affidatario e sotto	
	la sua piena e esclusiva responsabilità secondo le vigenti norme del D.lgs.	
	50/2016 e ss.mm.ii civile.	
	Articolo 8 – Veicoli, attrezzature e impianti per lo svolgimento dei servizi	
	1. Nello svolgimento dei servizi l'Affidatario utilizza veicoli, attrezzature e impianti	
	di sua proprietà o in godimento da terzi, nonché quelli di proprietà del Comune	
	eventualmente concessi in uso a titolo gratuito o a titolo oneroso.	
	2. L'Affidatario si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l'intera durata	
	del contratto, tutti i veicoli, le attrezzature e gli impianti necessari, garantendone	
	la sicurezza e assicurando tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e	
	straordinaria.	
	3. L'Affidatario si obbliga a apportare le migliorie, le sostituzioni e le integrazioni	
	- 11 -	

	che si rendessero necessari, al fine di mantenere perfettamente efficienti e	
	idonei all'uso i veicoli, le attrezzature e gli impianti, per l'intera durata del	
	contratto.	
	4. Fatti salvi eventuali successivi accordi, allo scadere del contratto oppure nel	
	caso di anticipata risoluzione, l'Affidatario è tenuto a riconsegnare in perfetta	
	efficienza al Comune i beni dallo stesso avuti in uso, fatte salve le normali usura e	
	obsolescenza.	
	Articolo 9 – Rendicontazione economico finanziaria	
	1. L'Affidatario deve consegnare al Comune entro il 30 settembre di ogni anno, ai	
	sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per	
	la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), il piano finanziario	
	e la relazione illustrativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani articolati	
	secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999. Il piano finanziario deve	
	comprendere tutte le voci di spesa di competenza dell'Affidatario inerenti	
	l'esecuzione del presente appalto.	
	Articolo 10 – Regolarità Contributiva	
	Il dott. _____, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Svi-	
	luppo del Territorio e quindi nel presente atto Rappresentante Legale del Comu-	
	ne di Oristano, sulla scorta degli atti d'ufficio, dichiara che l'Affidatario conserva	
	attualmente tutti i requisiti generali e speciali necessari per addivenire alla stipula	
	del presente contratto. L'Amministrazione, ha provveduto a richiedere il DURC	
	alle sedi INAIL-INPS di competenza. La stazione appaltante ha accertato che	
	l'Affidatario risulta in regola con i versamenti assicurativi e contributivi.	
	Articolo 11 – Corrispettivo	
	1. Il corrispettivo a corpo per i servizi di cui all'oggetto (art. 1) è fissato per una	
	- 12 -	

annualità in € _____ oltre IVA € _____ e pertanto per un importo complessivo

di € _____ e per l'intera durata dell'affidamento in € _____ oltre IVA € _____

_____ e pertanto per un importo complessivo di € _____.

2. I corrispettivi per i servizi a misura sono determinati sulla base dell'impegno di personale, veicoli, mezzi e attrezzature di volta in volta concordato tra il Comune e l'Affidatario e sulla base dei prezzi unitari risultanti dal ribasso offerto in sede di gara.

3. I corrispettivi sono pagati dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell’Affidatario entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa previa acquisizione del DURC o di documento equipollente che dovesse essere richiesto da normative sopravvenute. Per l’IVA trovano applicazione l’art. 17 ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii e il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii

4. In caso di ritardo nei pagamenti, sono applicati gli interessi moratori al saggio legale, ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Articolo 12 – Revisione del corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

2. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno, è soggetto a revisione, applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui è determinata la revisione del

	corrispettivo. L'adeguamento avviene nel caso sia di indice positivo (incremento	
	del corrispettivo) sia di indice negativo (decremento del corrispettivo).	
	3. Ai fini del calcolo revisionale l'incidenza dei diversi fattori che concorrono alla	
	determinazione del canone annuo è convenzionalmente così stabilita:	
	a) personale 70%;	
	b) mezzi di trasporto 15%;	
	c) altri oneri 15%.	
	La percentuale di variazione in aumento o in diminuzione del corrispettivo	
	risulterà come media ponderata delle percentuali di variazione subite dai	
	suddetti fattori così determinate:	
	a) per il personale si prenderanno in considerazione le variazioni tra il costo	
	annuo di una unità lavorativa appartenente al III livello (autista) alla data di inizio	
	del servizio ed il costo accertato alla fine di ogni esercizio, verranno prese in	
	considerazione unicamente le variazioni previste dal CCNL applicato e dalla	
	normativa nazionale e regionale in materia di contributi;	
	b) per i mezzi di trasporto raffrontando l'indice ISTAT medio calcolato sui 12 mesi	
	alla fine di ogni anno di svolgimento di servizio del titolo "Trasporti" – Bollettino	
	Mensile di Statistica – Tavola "Prezzi al consumo" con il corrispondente indice	
	medio calcolato nelle annualità precedenti;	
	c) per gli altri oneri raffrontando l'indice in vigore alla fine di ogni esercizio del	
	titolo "Altri beni e servizi" – Bollettino Mensile di Statistica – Tavola "Prezzi al	
	consumo" con il corrispondente indice base risultante alla data di inizio del	
	servizio.	
	4. Qualora eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere,	
	per nuove o mutate esigenze della collettività o per il necessario adeguamento a	
	- 14 -	

nuove norme legislative afferenti la specifica materia, comportassero la necessità di definire, in accordo fra le parti, una nuova pattuizione contrattuale integrativa, questa determinerà, tra l'altro, i corrispettivi aggiuntivi spettanti all'Appaltatore a compensazione degli oneri insorgenti. Tali corrispettivi potranno essere definiti sulla base dei parametri di produttività e di costo unitario indicati dall'Appaltatore negli elaborati economico – finanziari presentati in sede di gara.

Articolo 13 – Cauzione Definitiva

L'Impresa appaltatrice, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, cauzione definitiva di €..... *(ribassi da 0 a 10% = 10% dell'importo aggiudicazione - ribassi oltre 10% sino a 20%= 10% + tanti punti quali quelli eccedenti il 10% - ribassi oltre 20%= 20% + 2 punti per ogni punto superiore al 20%)*

oppure, se l'Impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità o ricorrono una o più delle altre condizioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 €..... (importo calcolato come sopra ma ridotto della prevista percentuale) (così ridotta del%, ai sensi del combinato disposto degli artt. 103, comma 1 e 93 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'Impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 attestata dalla, a mezzo di
(se costituita attraverso polizza fideiussoria o assicurativa aggiungere) conforme allo schema di polizza tipo 1.2 approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12.03.04, n. 123, emessa in data da
La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

	Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice, l'Ente	
	appaltante avrà diritto di valersi d'autorità della suddetta cauzione.	
	Nel caso sopracitato, l'Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare la	
	cauzione medesima, nel termine previsto dall'Ente appaltante.	
	Articolo 14 – Polizza assicurativa	
	L'Impresa appaltatrice ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs.	
	50/2016, polizza di assicurazione, conforme allo schema di polizza tipo 2.3 appro-	
	vato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.04. La	
	polizza di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi (RCT) e di Responsa-	
	bilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria atti-	
	vità, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei Terzi del	
	Committente e dei suoi dipendenti con massimale di almeno € _____	
	ed alle normali assicurazioni R.C. per automezzi o motocicli con massimale unico	
	di € 10.000.000,00 per ciascun mezzo.	
	Articolo 15 – Carta della qualità dei servizi	
	1. L'Affidatario deve elaborare la carta della qualità dei servizi secondo quanto	
	disposto dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
	2. L'Affidatario deve dare la massima pubblicità e diffusione alla carta dei servizi.	
	Articolo 16 – Penali	
	1. Ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii civile, sono	
	applicate le penali indicate nei successivi commi.	
	2. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni nei termini indicati	
	all'art. 2, è applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per	
	mille) del corrispondente ammontare netto contrattuale risultante dall'offerta	
	economica moltiplicato per ogni giorno di ritardo con riferimento a ogni	
	- 16 -	

prestazione non attivata.

3. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l’Affidatario ha l’obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di accertamento e è passibile delle penali indicate nell’Allegato 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. L’applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell’inadempimento che è inoltrata con posta elettronica certificata all’Affidatario dal direttore dell’esecuzione del contratto entro quindici giorni dalla scoperta dell’inadempimento.

4. L’Affidatario ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applica le conseguenti penali. All’applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell’Affidatario non consentano di escludere la sua responsabilità.

5. È facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti.

6. Le penali sono trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale sono detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non è capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite sono trattenuti da quelli successivi, sino al completo recupero del credito. È facoltà del Comune procedere all’escussione della garanzia definitiva per ottenere il pagamento delle penali. In tal caso, detta garanzia dovrà essere ricostituita dall’Affidatario entro dieci giorni dalla data di avvenuta escussione.

7. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Articolo 17 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'Affidatario che concretino gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

3. Il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) per i dipendenti pubblici, da parte dell'Affidatario e dei suoi dipendenti o collaboratori.

4. Il contratto si risolve altresì qualora le penali applicate ai sensi dell'Art. 35 raggiungano il dieci per cento dell'importo contrattuale.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

8. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla Legge. In tal caso, all'Affidatario è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dal Comune alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o a aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

9. Su richiesta dell'Affidatario, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente contratto, che rendano la prestazione dell'Affidatario eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'Affidatario fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale. Grava sull'Affidatario l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo al Comune dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, il Comune esercita nei confronti dell'Affidatario entro

	quindici giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:	
	a) consenso alla proposta di risoluzione;	
	b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate	
	all'Art. 32. In tal caso, spetta comunque all'Affidatario fornire i dati necessari al	
	computo della revisione.	
	10. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla	
	risoluzione del contratto se i prezzi revisionati assorbono integralmente gli	
	scostamenti quantificati dall'Affidatario con la richiesta di risoluzione indicata al	
	comma precedente.	
	Articolo 18 – Clausola risolutiva espressa	
	1. Il Comune procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del	
	D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi,	
	fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:	
	a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che	
	determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente	
	di cui al disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione	
	del servizio;	
	b) prolungata interruzione totale del servizio protrattasi per più di 48 ore	
	consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono	
	essere provate da parte dell'Affidatario;	
	c) frode dell'Affidatario;	
	d) mancata adozione da parte dell'Affidatario delle misure sulla prevenzione degli	
	infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale	
	prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come	
	sancito dagli articoli 17 e 18 del D.lgs. 81/2008 e redatto secondo l'art. 28 del	
	- 20 -	

	decreto medesimo;	
	e) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle	
	disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;	
	f) cessione anche parziale del contratto;	
	g) fallimento dell'Affidatario, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del	
	D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;	
	h) cessazione dell'attività da parte dell'Affidatario, sua estinzione o sua	
	trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;	
	i) qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento	
	definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al	
	D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di	
	condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e	
	ss.mm.ii (art. 108, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii);	
	j) violazione del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di comportamento nei casi di cui all'Art.	
	34, comma 2.	
	2. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai	
	sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della	
	clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica	
	certificata, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.	
	3. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute	
	al mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di risoluzione del	
	contratto, l'Affidatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata	
	da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al	
	risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche	
	quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento	
	- 21 -	

del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

Articolo 19 – Effetti della risoluzione del contratto

1. Tranne che nelle ipotesi previste di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e eccessiva onerosità ogni qual volta il contratto sia risolto, l’Affidatario incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.

2. È comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l’altro, quelli relativi all’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l’importo del contratto stipulata con l’Affidatario e l’importo del contratto stipulata con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolta.

Articolo 20 – Eccezione di inadempimento

1. In tutti i casi in cui l’Affidatario sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente contratto, sin tanto che permane l’inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii civile, il Comune non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. civile.

Articolo 21 – Novazione soggettiva – Recesso

1. All’infuori di quanto previsto di cessione del contratto e dall’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente contratto è

riferito.

2. Il Comune si può avvalere della facoltà di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Il recesso è comunicato da parte del Comune all'Affidatario con un preavviso di almeno venti giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.

4. In caso di recesso, l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109, commi da 1 a 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e, in ogni caso, non può eccedere il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

5. All'Affidatario non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 22 – Recesso unilaterale

1. Il Comune si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

2. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo (art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e ss.mm.ii) o di altro soggetto competente per Legge, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi. Il recesso con le medesime modalità può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

3. Nel caso di recesso unilaterale del Comune trova applicazione l'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s. m e i.

Articolo 23 – Subentro nel contratto

1. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo di cui all'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 come convertito in L. 148/2011 o di altro soggetto competente per Legge, l'Affidatario è tenuto a accettare l'eventuale sostituzione nel rapporto contrattuale del Comune con i predetti Ente di governo o altro soggetto competente per legge. Ciò senza possibilità per l'Affidatario di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi, rimborsi a qualsiasi titolo. È fatto salvo il diritto del Comune di recesso unilaterale indicato all'art. 41 del presente contratto.

2. Il presente articolo può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

Articolo 24 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dalla legge. Si richiama a tal fine quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), del D.lgs. 50/2016.

Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario, come sopra rappresentato, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.

L'Affidatario si obbliga altresì a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti correnti entro gg. 7 dalla loro accensione o, nel caso di

	conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie	
	relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità	
	ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare	
	tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri	
	strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,	
	fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.	
	L’Affidatario, come sopra rappresentato, si impegna a dare immediata comunica-	
	zione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo	
	della Provincia di Oristano della notizia dell’inadempimento della propria contro-	
	parte (subAffidatario/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo	
	del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contrat-	
	to.	
	Il Codice CIG (Codice Identificativo di Gara) assegnato è 8049149FDE	
	Articolo 26 - Obblighi e Responsabilità dell’Affidatario	
	L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza che avrà l’obbligo di osservare tutte	
	le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di	
	Oristano con deliberazione della G.C. n. 198 del 10.12.2013 e del Piano	
	Anticorruzione 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n°	
	8 del 22/01/2019, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del	
	Comune di Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente".	
	L’Affidatario si obbliga inoltre a rispettare il patto di integrità approvato dalla RAS	
	e fatto proprio dal Comune con G.M. n. 21 del 05/02/2018 che viene sottoscritto	
	dalle parti, allegato al presente contratto, consapevole che il mancato rispetto è	
	- 25 -	

	causa di risoluzione del contratto, Allegato “_____”.	
	L’Affidatario in attuazione della disciplina degli artt. 13 e 14 del “GDPR” autorizza	
	al trattamento dei dati personali, come da apposita informativa che viene allegata	
	al presente atto, Allegato “_____”.	
	Articolo 27 – Spese di stipulazione del contratto	
	Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti al contratto e atti conseguenti, anche	
	se non richiamate espressamente sono a totale carico dell’Affidatario senza	
	diritto di rivalsa nei confronti del Comune.	
	Articolo 28 – Registrazione	
	Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA e per le quali le parti	
	chiedono le agevolazioni fiscali ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e	
	successive integrazioni e modifiche.	
	Articolo 29 – Controversie	
	1. Le controversie tra il Comune e l’Affidatario, non risolte con accordo bonario,	
	sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria e saranno devolute alla	
	competenza del Foro di Oristano. Resta esplicitamente esclusa ogni composizione	
	arbitrale.	
	Articolo 30– Rinvio	
	Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio al	
	Bando, al Disciplinare e ai suoi allegati e al Capitolato Speciale d’Appalto e ai suoi	
	allegati, alle Offerte tecnica e economica presentate in sede di gara, nonché alle	
	norme di legge applicabili.	
	E richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto scritto in forma elettronica	
	nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 di cui ho dato lettura ai con-	
	traenti, compresi gli allegati, i quali, trovatolo conforme alla loro volontà, con me	
	- 26 -	

li sottoscrivono in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma del

sig. _____ e ing. _____ sono validi e conformi al disposto

dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n.82/2005 rispettivamente fino al

_____ e al _____.

Si da atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di

stabilire l'esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell'art.

1, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed in-

tegrazioni.

Occupa numero _____ pagine e parte della _____ sin qui.

f.to il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio

f.to l'Affidatario

f.to Il Segretario Generale – Ufficiale Rogante